



C.A.D.F. S.p.A.

Ciclo integrato Acquedotto Depurazione Fognatura

Depuratore di Comacchio
Realizzazione vasca di disinfezione
nel Canale Collettore Adige

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

**CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA**

ALLEGATO

E1

C. d. C.

D122/CG9 - 2015

RIFERIMENTO INTERNO

D122-2015 - Depuratore di Comacchio - Vasca di disinfezione\Esecutivo

Codigoro li

Visto

Il Responsabile

Ufficio Tecnico Aziendale

Ing. Giovanni MARTELLI

Il Progettista

Ing. Valentina PAVANI

Il Progettista Strutturale

Ing. Alessandro STROZZI

INDICE

Art. 1.	OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
Art. 2.	AMMONTARE DELL'APPALTO.....	2
Art. 3.	MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	3
Art. 4.	ELABORATI DI PROGETTO E DI CONTRATTO.....	3
Art. 5.	CATEGORIE DI LAVORAZIONI.....	4
Art. 6.	CONSEGNA DEI LAVORI.....	4
Art. 7.	TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE LAVORI.....	5
Art. 8.	SOSPENSIONI E PROROGHE.....	5
Art. 9.	ANDAMENTO DEI LAVORI.....	6
Art. 10.	CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	6
Art. 11.	COPERTURE ASSICURATIVE.....	7
Art. 12.	ADDETTI AI LAVORI, SUBAPPALTI E COTTIMI.....	8
Art. 13.	REQUISITI DI SICUREZZA DEL CANTIERE.....	9
Art. 14.	ONERI GENERALI DELL'APPALTATORE.....	10
Art. 15.	ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO.....	12
Art. 16.	VARIAZIONI NELLE OPERE E NUOVI PREZZI.....	13
Art. 17.	CONTROLLI IN CORSO D'OPERA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	14
Art. 18.	DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	14
Art. 19.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	15
Art. 20.	SCIoglimento DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.....	15
Art. 21.	OSSERVANZA DELLE LEGGI.....	16
Art. 22.	CODICE ETICO.....	16
Art. 23.	TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.....	16

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il progetto in appalto riguarda lavori di realizzazione delle opere civili riguardanti la realizzazione di una vasca di 50x8 ml per 2,20 ml di profondità per la disinfezione delle acque di pioggia provenienti dal sistema di sfioro in ingresso del depuratore delle acque reflue urbane di Comacchio, compreso manufatto destinato ad ospitare un sistema di grigliatura del materiale grossollano contenuto nelle acque in ingresso.

Sommariamente le opere in oggetto riguarderanno le seguenti tipologie di lavorazione:

1. *Scapitozzatura di pali infissi da ditta terza,*
2. *Scavo e preparazione dell'invaso e del piano di posa della soletta di fondazione della vasca di disinfezione;*
3. *Formazione di solette e pareti in c.a. (armature, cassetture getti di cls preconfezionato);*
4. *Ripristini di scavo con terreni di risulta secondo piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo;*
5. *Inghisaggio e posa nelle pareti in c.a. della vasca di tubazioni di vario materiale di ingresso ed uscita;*
6. *Rivestimento delle scapate di canale con sasso di cava.*

Si intendono compresi tutti i necessari lavori e le forniture per la perfetta esecuzione dell'opera, con l'esclusione del pre-scavo per l'infissione dei pali di fondazione, della posa stessa dei pali vibroinfissi, della pulizia dalla vegetazione e dalle macerie da demolizione edile, della preparazione e confinamento dell'area di cantiere e della risagomatura della scarpata di canale che verranno realizzati con altro affidamento, secondo quanto previsto negli elaborati di progetto.

Inoltre di seguito si elencano per sommi capi ed in termini in questa sede non esaustivi, alcune importanti tipicità che connotano il presente appalto.

- La consegna di cantiere per quanto attiene le presenti opere potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione dei lavori preparatori, consistenti nella predisposizione da parte di ditte terze dell'area di cantiere e della relativa recinzione con il pre-scavo della vasca per la profondità di un metro circa e con i lavori di infissione dei pali per cui è richiesta in fase di offerta una particolare attenzione a quanto previsto nell'elaborato di progetto F – Cronoprogramma e all'art.8 – Andamento dei lavori del presente capitolato.
- Dovrà essere posta particolare attenzione all'indicazione delle opere provvisorie previste e alla relativa determinazione degli oneri per la sicurezza contenute nel Piano della Sicurezza e Coordinamento.
- L'aggiudicatario del presente appalto dovrà eseguire lo scavo a fondo della vasca fino a profondità di posa della soletta di fondo. In conformità con il piano di riutilizzo delle terre da scavo è consentito lo spandimento del terreno naturale di risulta all'interno dell'impianto di depurazione previo accordo con il personale addetto sulle modalità e tempi di esecuzione dell'operazione.
- Qualora durante le operazioni di scavo dovesse essere occasionalmente reperito materiale diverso da quello previsto (terreno naturale), dovranno essere predisposte tutte le procedure di legge in materia e eventuali sospensioni dei lavori non potranno essere addebitate alla stazione appaltante.

ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base di gara, come risulta dalla perizia di stima di progetto, è articolato nelle seguenti tipologie di lavorazione:

Per scavi, rinterrati, getti di calcestruzzo, condotte, manufatti in cemento, e collegamenti idraulici Euro centotrentatremilaottocentoquarantasei/89 centesimi

L'importo a base di offerta è il seguente:

Lavori a misura	€	130.876,89
Lavori a corpo	€	0,00

Totale lavori a base di gara	€	130.876,89
Oneri per la sicurezza	€	2.970,00
Totale lavori	€	133.846,89

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e non è oggetto dell'offerta.

ART. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato interamente “a misura” con offerta in ribasso a prezzi unitari espressa tramite compilazione di quaderno offerta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del DLgs. n. 50/2016.

L'importo dei lavori previsto contrattualmente può variare in più o in meno, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e le condizioni previste nel presente capitolato.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come elenco dei prezzi unitari da applicarsi alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate od autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali ed in particolare nell'elenco prezzi riportato nel piano di sicurezza e coordinamento.

ART. 4. ELABORATI DI PROGETTO E DI CONTRATTO

Fanno parte integrante del progetto esecutivo a base di offerta i seguenti elaborati, anche se solo parzialmente allegati:

Allegato A – RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO
 Allegato B – RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE
 Allegato C – ELENCO DEI PREZZI UNITARI
 Allegato D – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 Allegato E1 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA
 Allegato E2 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE TECNICA
 Allegato F – CRONOPROGRAMMA
 Allegato G – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 Allegato H – FASCICOLO DELL'OPERA
 Allegato I – DISTINTA FORNITURA MATERIALI SOTTO SOGLIA
 Allegato J – DISTINTA DELLE PRESTAZIONI SOTTO SOGLIA
 Allegato K – RELAZIONE DI ANALISI DEI TERRENI DA ESCAVO
 Allegato L – RELAZIONE GEOLOGICA

RELAZIONE GEOLOGICA
 PIANO DI RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Tav. 1 – ORTOFOTO DI INSERIMENTO
 Tav. 2 – PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO
 Tav. 3 – PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO
 Tav. 4 – SEZIONI E PARTICOLARI
 Tav. S1 – CASSERO
 Tav. S2 – ARMATURA VASCA (A)
 Tav. S3 – ARMATURA VASCA (B)
 Tav. S4 – ARMATURA SEZIONE DI GRIGLIATURA

I suddetti elaborati descrivono compiutamente le opere da realizzare.

Tuttavia il committente si riserva la facoltà di introdurre, sia all'atto della consegna dei lavori sia in corso d'opera quelle varianti che ritenesse opportune nell'interesse della buona riuscita dell'opera senza che

l'Appaltatore possa rifiutarsi, nei limiti di legge e semprechè non comportino modifiche sostanziali al progetto e salvo il riconoscimento di compensi non previsti.

Parimenti il Direttore dei Lavori può prescrivere direttamente modeste variazioni per gli stessi motivi ed integrare gli elaborati progettuali con ulteriori elaborati maggiormente esplicativi e per chiarimenti di dettaglio.

Il capitolato, l'elenco prezzi unitari offerti, il cronoprogramma, il piano della sicurezza e tutti gli elaborati grafici sono allegati di contratto, quando previsto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per redazione, copia, stipulazione e eventuale registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Non fa parte del contratto ed è estraneo ai rapporti negoziali il computo metrico estimativo.

Fa invece parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegato, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19/04/2000 n. 145 nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5. CATEGORIE DI LAVORAZIONI

Per i lavori di cui al presente capitolato, ai fini della qualificazione dell'impresa concorrente, sono previste le seguenti categorie e classifiche, con riferimento all'allegato "A" del D.P.R. N° 34/2000.

Prevalente	Acquedotti ed opere di fognatura	OG1	€ 133.846,89
-------------------	-----------------------------------------	------------	---------------------

Le modalità di qualificazione per la presente gara sono specificate nella lettera d'invito. In ogni caso per importi a base d'asta inferiori ad € 150.000, ai sensi della norma transitoria dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, per le imprese non in possesso di qualifiche SOA, fino ad emanazione delle linee guida, si applica l'art. 90 del D.P.R. n. 207/10.

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili. I lavori sono subappaltabili nei modi e limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Con riferimento al D.M. 22 giugno 1968 allegato 1, la percentuale di incidenza della manodopera è la seguente:

Descrizioni delle lavorazioni	Categoria di lavori	Importo lavori	Incidenza % manodopera	Importo incidenza manodopera
Scavi, rinterrati, getti, condotte, manufatti in cemento, collegamenti e pezzi speciali	OG1	€ 133.846,89	32,00	€ 42.831

ART. 6. CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, nei casi previsti dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma

restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta se le stesse sono state previste.

L'Appaltatore ha l'obbligo di produrre prima dell'inizio dei lavori la documentazione di cui al DLgs n° 81/2008, con particolare riferimento al POS.

Stante l'incompletezza della suddetta documentazione non fornita dall'Appaltatore si procederà comunque alla consegna dei lavori ma gli stessi non potranno aver inizio, determinandosi in tal senso una condizione di sospensione illegittima per fatti inerenti la condotta dell'Appaltatore.

ART. 7. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in **125 (centoventicinque)** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo **0,1%** (zerovirgolauno per cento) dell'importo contrattuale.

La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferire alla cauzione definitiva, se richiesta.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale: Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante esercita la facoltà di procedere a risoluzione contrattuale nei modi di legge.

L'ultimazione dei lavori potrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dei lavori.

Il verbale può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

ART. 8. SOSPENSIONI E PROROGHE

Per le sospensioni dei lavori si applica l'art. 107 del D.Lgs n. 50 del 2016.

Le sospensioni legittime dei lavori saranno disposte dal Direttore Lavori, come pure le riprese, e determineranno lo slittamento dei termini di ultimazione degli stessi, mentre le proroghe dovranno essere motivatamente richieste dall'Appaltatore o direttamente previste negli eventuali atti suppletivi per maggiori lavori ed approvate dalla Stazione Appaltante previa acquisizione dei pareri di rito.

Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

L'appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purchè le domande pervengano, salvo i casi debitamente motivati e documentati dall'appaltatore prima della scadenza del termine anzidetto.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n.81 del 2008.

ART. 9. ANDAMENTO DEI LAVORI

In generale l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non vada a danno della buona riuscita dei lavori, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e facente parte del progetto esecutivo.

L'appaltatore potrà proporre una diversa organizzazione dei cantieri con diagramma dettagliato, che sarà autorizzato ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, nel tassativo rispetto della durata massima dei lavori prevista.

In ogni caso il diagramma dettagliato può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, previo ordine di servizio della Direzione lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Se a seguito di evenienze in sede esecutiva si richiedesse la redazione di una perizia di variante e/o suppletiva, questa potrà essere ammessa solo nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1^a art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in generale nei modi e limiti previsti nel seguente articolo.

Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, il contratto può parimenti essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'art 35 del DLgs 50/16
- b) il 15% del valore iniziale del contratto.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 10. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Eventuali cauzioni provvisorie saranno regolate con gli atti di gara.

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n.50 del 2016 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al **10 per cento** (un decimo) dell'importo contrattuale; **qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per**

cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria deve **essere conforme alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123**, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto ed essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Agli importi della eventuale garanzia provvisoria e di quella definitiva si applicano, se di spettanza, le riduzioni previste all'art. 93 e 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

ART. 11. COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103, comma 7^a del D.Lgs. n. 50/2016, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa CAR in forma All Risk di cui al mod. 2.3 del D.M. n. 123/04, che tenga indenne la Stazione appaltante dai rischi di esecuzione sottoindicati, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, comprendente le coperture di seguito indicate:

Sezione A) Danni alle cose per i seguenti massimali	
- valore delle opere	€ 135.000 (partita 1)
- gli impianti e le opere preesistenti	€ 70.000 (partita 2)
- i costi di demolizione e sgombero	€ 35.000 (partita 3)
Sezione B) Responsabilità Civile verso terzi (RCT)	€ 1.000.000 (unico)

La copertura predetta dovrà prevedere le seguenti inclusioni specifiche:

Sezione A

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'intera garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

Sezione B

- prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi

non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

- b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. n.50 del 2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 12. ADDETTI AI LAVORI, SUBAPPALTI E COTTIMI

In nessun caso, in primo luogo per il rispetto delle norme di sicurezza, sono ammesse nel cantiere persone non addette ai lavori o non presenti a titolo diverso ma consentito secondo quanto di seguito disposto.

È facoltà della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori pretenderne l'immediato allontanamento e, nei casi più gravi, la sospensione dei lavori e la chiusura del cantiere.

È consentita nel cantiere la presenza delle seguenti persone:

1. personale della Stazione Appaltante con mansioni di controllo,
2. personale della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza,
3. dipendenti e tecnici dell'Appaltatore o impresa associata in caso di ATI,
4. dipendenti e tecnici dell'esecutore formalmente designato nel caso in cui l'Appaltatore sia un consorzio di imprese,
5. dipendenti e tecnici di imprese nei confronti dei quali è stato operato il distacco a favore dell'Appaltatore ai sensi della Legge "Biagi",
6. dipendenti o tecnici del Subappaltatore regolarmente autorizzato all'esecuzione di lavori o noli a caldo,
7. singoli artigiani regolarmente autorizzati,
8. fornitori con compiti di installazione e controllo delle forniture e trasportatori delle stesse limitatamente alle operazioni di trasporto e scarico dei materiali e attrezzature secondo le modalità previste nel PSC.

Ulteriori presenze in cantiere non previste nel presente capitolato dovranno essere regolamentate specificatamente in contraddittorio con la Stazione Appaltante, a cui spetta comunque la decisione finale.

Salvo per il personale della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori, che deve essere in grado di qualificarsi come tale, l'Appaltatore dovrà essere sempre in grado di dimostrare in cantiere la titolarità della presenza del suddetto personale nelle forme di legge.

A tal fine si specifica quanto segue.

Il subappalto è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 105 del D.Lgs. n.50 del 2016

Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub.-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà inoltre:

- trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, copia della documentazione, riferita alle imprese subappaltatrici, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici;
- trasmettere periodicamente alla Stazione appaltante copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- provvedere al deposito della copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

- trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui sopra al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8 del D.Lgs. n.50 del 2016, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite, nei seguenti casi:

- a) Quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore
- c) Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Le esecuzioni affidate dall'Appaltatore ai singoli artigiani ed i distacchi di personale da altre imprese ai sensi della Legge Biagi vanno comunque autorizzati dalla Stazione Appaltante.

ART. 13. REQUISITI DI SICUREZZA DEL CANTIERE

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione deve presentare un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

L'impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.

L'impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell'appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Tanto l'impresa appaltatrice quanto l'Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.

Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista.

A pena di nullità del contratto di appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento nonché il piano operativo di sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

L'Amministrazione appaltante dovrà attenersi alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili riportate nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Pertanto i soggetti come il Committente (Dirigente del settore LL.PP.), Responsabile dei lavori (Responsabile del procedimento), Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione, i lavoratori autonomi che esercitano la

propria attività nel cantiere, l'impresa appaltatrice (ovvero il Datore di lavoro) e i rappresentanti per la sicurezza si dovranno riferire agli obblighi e alle prescrizioni contenute dallo stesso D.Lgs. 81/2008.

L'Amministrazione appaltante tramite il Responsabile dei lavori dovrà trasmettere all'organo di vigilanza territoriale competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica conforme all'art. 99 del D.Lgs. 81/2008, e una sua copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

I piani di sicurezza devono essere trasmessi, a cura del committente, a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

L'impresa che si aggiudica i lavori, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso, le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara.

ART. 14. ONERI GENERALI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri già previsti dal D.Lgs n. 50/2016 e agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. tutti gli oneri iniziali di individuazione e tracciamento dei sottoservizi interferenti, facendosi carico di interfacciarsi con il dovuto preavviso con gli organi tecnici dei vari enti gestori degli stessi e sottostare alle loro prescrizioni operative garantendo il necessario accesso, compresenza ed assistenza nel cantiere.
2. i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione di cantieri attrezzati, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle opere prestabilite, la recinzione dei cantieri stessi con solido stecconato di legno, muratura o metallico secondo la richiesta della direzione lavori, nonché la pulizia e la manutenzione dei cantieri, l'inghiainamento e la sistemazione delle loro strade di servizio, compresa la loro costruzione e dismissione incluso i materiali inerti, manodopera e attrezzature necessari a tale scopo, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori.
3. l'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
4. la guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti. Per la custodia dei cantieri realizzati per la realizzazione di opere pubbliche, l'appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" (art. 22 legge 13/09/82 n. 646).
5. le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi.
6. lo spostamento con relativi oneri per il rifacimento e ricostruzione di eventuali manufatti o strutture (linee elettriche, telefoniche, strade, fognature, canalizzazioni varie, recinzioni, ecc.) che, insistendo nell'area del cantiere o lungo il tracciato della condotta, fossero di pregiudizio all'attività del cantiere ed alla esecuzione delle opere.
7. provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere o a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei materiali esclusi dal presente appalto e provvisti o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante: I danni che per cause dipendenti o per una negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti predetti, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore.
8. la esecuzione, a proprie spese, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni dovrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. In particolare sarà onere dell'appaltatore in prelievo dei campioni (cubetti) di cls gettato in opera e di acciaio per armatura nelle quantità e forma prescritte dalla direzione lavori, nonché la loro conservazione e prove a rottura presso laboratori certificati, il tutto finalizzato all'esito favorevole del certificato di collaudo statico a norma della L.1086/71 e s.m.i. Sarà inoltre onere dell'appaltatore l'assistenza all'eventuale prelievo dei campioni di terre e rocce da scavo da assoggettare a controllo di laboratorio ai sensi del D.M n° 161/2012.

9. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
10. l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel DPR n. 164/56 e di tutte le norme in vigore in materia antinfortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla direzione lavori e sull'appaltatore restandone sollevata la stazione appaltante nonché il suo personale addetto alla direzione e sorveglianza.
11. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla previsione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie derivanti da leggi o contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi messi a carico del datore di lavoro. In particolare l'appaltatore nella esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, dovrà applicare il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza; dovrà altresì organizzare ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. In caso di inottemperanza accertata dalla stazione appaltante o da essa segnalata all'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra: Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati interamente assolti. Per la detrazione dei pagamenti di cui sopra l'appaltatore non può apporre eccezione alla stazione appaltante: Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
12. a fornire alla direzione lavori la prova di aver ottemperato alla L. 482/68 sulle assicurazioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste dalla L. 130/58 e successive proroghe o modifiche, dalla L. 744/70 sulle assunzioni dei profughi e successive modifiche e dalla L. 763/81 e successive modifiche ed integrazioni.
13. l'appaltatore è tenuto a comunicare nei giorni che verranno stabiliti dalla direzione lavori tutte le notizie relative alla all'impiego della manodopera. In caso di ritardo sul pagamento delle retribuzioni dovuto al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente le retribuzioni arretrate ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 145/2000.
14. la comunicazione all'ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista per i ritardi sull'ultimazione dei lavori, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
15. mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per la regolamentazione del traffico nelle sedi di cantiere, le protezioni, segnalazioni diurne e notturne e la sorveglianza necessari per la salvaguardia delle opere e per evitare qualsiasi rischio a cose e persone conseguenti ai problemi di viabilità ed accesso del cantiere secondo quanto specificatamente previsto nel presente capitolato speciale – parte tecnica.
16. accollarsi tutte le spese per l'esaurimento delle acque superficiali e di infiltrazione della falda negli scavi e nelle cave di prestito, nonché le pratiche e le spese per l'occupazione temporanea di aree per l'accesso, l'impianto, la gestione dei cantieri, lo scolo delle acque, le cave di prestito e le aree di discarica, nonché di quanto altro necessiti in tal senso per l'esecuzione dei lavori.
17. sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dagli Uffici Tecnici Comunali, Provinciali, enti gestori dei sottoservizi e Consorzi di Bonifica competenti o da qualsiasi altro ente competente sotto la cui giurisdizione si svolgeranno i lavori con gli atti autorizzatori e secondo le disposizioni impartite dai rispettivi funzionari in sede esecutiva. Si intende che per tutte le eventuali modifiche alle modalità di esecuzione dei lavori apportate agli elaborati progettuali dagli enti competenti e per tutte le eventuali prescrizioni, l'appaltatore non potrà accampare diritti di sorta per compensi di alcun genere.
18. eseguire tutti i lavori di puntellamento, sbadacchiatura e tutte le opere cautelative e protettive che possono occorrere per evitare danni alle persone e alle cose, franamenti di terreno ed ogni altro inconveniente o pericolo per le persone o le cose secondo le norme vigenti. L'appaltatore dovrà in ogni caso attenersi alle norme tecniche o prescrizioni emesse dagli enti ufficiali quali USL, ENEL, VV.FF. ecc.
19. sostenere tutti gli oneri necessari per la caratterizzazione dei materiali di risulta da conferire nelle discariche in quanto non riutilizzabili, secondo quanto previsto dal piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo facente parte del presente progetto.
20. fornire operai e tecnici qualificati per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori.

21. fornire gli strumenti metrici, topografici e di registrazione occorrenti per le operazioni di collaudo come previste dal presente capitolato e indicate dalla direzione lavori e dal collaudatore.
22. fornire in opera a sue cure e spese e di esporre all'esterno di ogni cantiere un tabellone mobile (cartello di cantiere) di dimensioni non inferiori a ml 1,00 per ml 2,00, in cui devono essere indicate tutte le informazioni previste dalla Circ. Min. LL.PP. n. 1729/UL del 01/06/90 e dell'art. 18, 6° comma della Legge 55/90 (nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti). Le suddette tabelle dovranno essere sottoposte in bozza alla direzione lavori.
23. verificare gli esecutivi di progetto e sono inoltre a suo carico le spese per la redazione dei progetti di dettaglio, su base informatica e su supporto cartaceo, delle opere e dei manufatti di qualsiasi tipo (cemento armato, acciaio, muratura, ecc.).
24. pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori, l'impresa dovrà provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e dalla viabilità di servizio.
25. predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite delle quantità totali e parziali, nonché con l'indicazione delle relative operazioni aritmetiche e sviluppi algebrici necessari alla individuazione delle quantità medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinente l'opera o la lavorazione interessata. Detti disegni contabili, da predisporre su supporto magnetico e da tradurre, in almeno duplice copia su idoneo supporto cartaceo, saranno obbligatoriamente consegnati tempestivamente alla direzione lavori per il necessario e preventivo controllo e verifica da effettuare sulla base delle misurazioni, effettuate in contraddittorio con l'appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori. Tale documentazione contabile è indispensabile per la predisposizione degli stati di avanzamento dei lavori e per la emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i pagamenti. La suddetta documentazione contabile resterà di proprietà della stazione appaltante.
26. sostenere tutte le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori.
27. sostenere il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali varie (permesso di costruzione, occupazione temporanea di suolo pubblico, ecc.).
28. al termine dei lavori e prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione e del rilascio delle polizze, consegnare gli elaborati grafici dei rilievi e delle opere finite in forma cartacea e digitale, i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature fornite dalla fabbrica e le certificazioni di conformità di legge.
29. al termine dei lavori, a seguito di smobilitazione del cantiere, provvedere all'eliminazione dei materiali di risulta ed al ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali.

Gli oneri di tutti i punti sopra specificati si intendono compensati nei lavori a misura e a corpo senza nulla pretendere dalla stazione appaltante in aggiunta a quanto stipulato contrattualmente e a quanto indicato negli elaborati di progetto.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri in tutti i punti sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a misura di cui all'art. 1 del presente capitolato (oggetto ed ammontare dell'appalto).

ART. 15. ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

E' prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, previa presentazione di garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 35, comma 18^a del D.Lgs. n. 50/16.

L'importo dell'anticipazione viene progressivamente recuperato con gli stati d'avanzamento e quello della garanzia ridotto di conseguenza.

Il pagamento in acconto sarà effettuato al raggiungimento del **33%** dell'importo dei lavori a contratto comprensivi degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel presente capitolato.

Sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 gg., il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del regolamento generale, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori qualora previsto.

Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

Ai sensi degli articoli 102 comma 3 e 103 comma 6 del DLgs 50/16 la garanzia fideiussoria per la rata di saldo deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, **conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123**, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori ha l'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.

Soltanto dopo l'avvenuto adempimento del suddetto obbligo, la Stazione appaltante provvederà alla emissione di certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e alla liquidazione dello stato finale. Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati. La procedura verrà applicata nei confronti dell'Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Nel caso in cui la Stazione appaltante non provveda al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

ART. 16. VARIAZIONI NELLE OPERE E NUOVI PREZZI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. n.50 del 2016 e dall'articolo 43 del regolamento generale.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o diminuzione, non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 1^a lettera e) e 4 del D.Lgs. 50/2016 proposte dal DL ed

autorizzate dal RUP. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio disposte dal Direttore lavori non comportanti aumento e diminuzione dell'importo contrattuale.

In caso di modifiche in aumento o in diminuzione del contratto fino alla concorrenza del quinto dell'importo di contratto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le variazioni alle medesime condizioni previste nel contratto originario. In caso di superamento del quinto dell'importo di contratto, dovrà essere sottoscritto tra le parti un atto aggiuntivo al contratto principale.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell'elenco prezzi si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, prima dell'esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.

Il prezzo della mano d'opera per le eventuali opere in economia, qualora non previsto nell'elenco prezzi unitari contrattuale, verrà stabilito secondo le tariffe vigenti al momento dell'esecuzione dell'opera, aumentato della percentuale complessiva del 25% per spese generali ed utile d'impresa e dedotto del ribasso d'asta praticato.

Le somministrazioni ed i noli verranno compensate con i prezzi stabiliti dai listini quindicinali della Camera di Commercio di Ferrara o in mancanza di questi secondo i prezzi di mercato maggiorati del 25% per spese generali ed utile d'impresa e dedotto del ribasso d'asta praticato.

ART. 17. CONTROLLI IN CORSO D'OPERA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore, opportunamente preavvisato, non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, alla presenza di due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell'appalto.

La regolare esecuzione delle opere verrà attestata mediante certificato di regolare esecuzione e le operazioni dovranno essere concluse entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori.

Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorso due anni dall'emissione del medesimo: decorso tale termine la regolare esecuzione si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Durante le operazioni di accertamento di regolare esecuzione, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Il collaudo idraulico dell'opera, sarà a carico della stazione appaltante, la quale si riserva la possibilità di poter affidare a terzi detta lavorazione.

In ogni caso l'appaltatore dovrà essere convocato con congruo anticipo al fine di poter assistere alle prove di collaudo.

ART. 18. DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale;; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l'esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l'Amministrazione indirà.

ART. 19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura e può dar corso alle procedure di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 commi da 2 e 7 del D.Lgs. n.50 del 2016.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50 del 2016, sono stati oggetto di verifica.

La definizione di tutte le controversie è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Ferrara ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del presente contratto d'appalto durante il periodo di sua efficacia nei casi e nei modi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16.

Inoltre la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

Inoltre la Stazione Appaltante può recedere unilateralmente al contratto in qualsiasi momento nei modi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/16.

Nei casi di revoca del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso

di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di revoca del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nei modi stabiliti dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.

ART. 21. OSSERVANZA DELLE LEGGI

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dal contratto si farà altresì applicazione delle vigenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente capitolato.

ART. 22. CODICE ETICO

L'appaltatore, nell'ambito dei rapporti con C.A.D.F. S.p.A. è tenuto a rispettare i principi ed i criteri di condotta previsti dal Codice Etico che la società ha adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 con atto del Consiglio di Amministrazione in data 12.11.2008.

Il codice etico è visibile presso la sede legale della Società, ovvero sul sito internet www.cadf.it.

ART. 23. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/13.08.2010 e successive modifiche, la ditta affidataria si obbliga a fornire a C.A.D.F. S.p.A., entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero se già acceso, dalla data della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie legate al presente documento, l'indicazione di uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati anche non in via esclusiva, ai pagamenti effettuati dalla stazione appaltante. Entro il termine predetto dovranno essere comunicate a C.A.D.F. S.p.A. le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, così come dovrà essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i pagamenti relativi al presente contratto avverranno esclusivamente utilizzando conto correnti bancari o postali, tramite bonifico, ovvero con altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, inserendo sugli stessi il codice CUP ed il codice CIG. La ditta affidataria prende atto ed accetta che il mancato utilizzo degli strumenti di tracciabilità predetti, comporterà la nullità assoluta del presente contratto ed in tale circostanza C.A.D.F. S.p.A. provvederà per la risoluzione di diritto del medesimo. La ditta affidataria prende altresì atto ed accetta che le predette condizioni vengano espressamente inserite ed applicate in tutti i rapporti contrattuali con eventuali subappaltatori o sub-contraenti che intervengono nell'esecuzione del presente contratto. Nell'ambito dei suddetti rapporti, la ditta appaltatrice, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne informerà immediatamente C.A.D.F. S.p.A. e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara. La ditta affidataria si impegna, inoltre ad osservare quant'altro previsto dalla L. 136/2010.